

DETERMINAZIONE N° 1601 DEL

23 OTT. 2014

Oggetto: Rettifica periodo congedo straordinario benefici art. 42 D. Lvo. 151/2001 al dipendente con matricola n. 233.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- PREMESSO** che, con determinazione n. 913 del 24 giugno 2014, il dipendente a tempo indeterminato con matricola n. 233, è stato autorizzato a fruire di un periodo di congedo straordinario, dal 01/08/2014 al 31/12/2014, per prestare assistenza al coniuge in situazione di gravità;
- ATTESO** che il dipendente suindicato, con nota prot. n. 0034964 del 17 giugno 2014, ha comunicato il rientro in servizio dal giorno 1° novembre 2014;
- RICHIAMATO** l'art. 42 del D. Lgs n.151/2001 che prevede il congedo straordinario per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- RITENUTO** di prendere atto del rientro anticipato in servizio in data 1° novembre 2014 del dipendente sopraindicato;
- VISTO** l'atto aziendale;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/2006;

D E T E R M I N A

- **Di prendere atto** del rientro in servizio dal giorno 1° novembre 2014, dal congedo straordinario già autorizzato con determinazione n. 913 del 24 giugno 2014, del dipendente con matricola n. 233, per le motivazioni illustrate in premessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2, L. 53 dell'8/03/2000 e dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151 del 26/03/2001;
- **Di trasmettere** copia della presente determina al Servizio Risorse Umane e al Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente per i successivi provvedimenti e adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA MARIA EANNI' PITTAU**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Ottobre 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 24 Ottobre 2014 con prot. n. 6947



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]